

CAPITOLATO D'ONERI

**DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL
SERVIZIO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA**



ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di comunicazione e di promozione d'immagine, nonché l'aggiornamento del sito internet e della rete intranet della Scuola Superiore Sant'Anna, nel contesto, con le finalità e modalità dettagliatamente descritte all'art. 2 lett. a), b) e c) del Disciplinare di gara. Tali prestazioni dovranno essere rese a corpo. Inoltre, la Scuola potrà richiedere all'aggiudicatario dell'appalto la fornitura a misura delle prestazioni dettagliatamente descritte all'art. 2 lett. d), e), f) e g) del Disciplinare di gara.

ART. 2 – DOCUMENTI E PREZZI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Quanto espresso nell'offerta presentata costituirà le condizioni che saranno trasfuse nel contratto a seguito di aggiudicazione e vincola l'aggiudicatario a mantenerle inalterate per tutta la durata del periodo di affidamento. Sono pertanto parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato d'Oneri, i servizi con le caratteristiche e le modalità di esecuzione specificamente proposte dall'aggiudicatario ed il prezzo offerto. Con riguardo al prezzo, per le prestazioni che saranno rese a corpo, l'aggiudicatario sarà remunerato in base al prezzo a corpo offerto; per le prestazioni che saranno rese a misura in base alle effettive esigenze manifestate di volta in volta dalla Scuola e formalizzate con specifici ordinativi, sarà remunerato in base al listino di prezzi unitari presentato in sede di gara. Pertanto per le prestazioni a misura i corrispettivi dovuti daranno eventuali e complessivamente variabili.

Con il prezzo offerto, l'aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire il servizio in appalto compiuto in ogni sua parte, incluso a titolo esemplificativo, le spese previdenziali ed assistenziali, i costi relativi alla gestione e agli utili d'impresa. Si precisa che nei prezzi offerti in sede di gara saranno ritenuti inclusi i costi relativi alle trasferte presso le sedi della Scuola per attività di coordinamento, nei limiti di 10 giornate lavorative annue.

ART. 3 – ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DEL CONTRATTO

A seguito della comunicazione di aggiudicazione provvisoria ed entro il termine che sarà fissato dalla Scuola, il provvisorio aggiudicatario dovrà, a pena di revoca dell'aggiudicazione, far pervenire la documentazione richiesta ai sensi di legge.

Qualora l'aggiudicatario non produca quanto richiesto, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati con l'offerta, la Scuola procederà all'aggiudicazione provvisoria della gara al secondo classificato, rivalendosi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta.

ART. 4 - STIPULA E DURATA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 13, del Codice in forma di scrittura privata.

Dalla data di sottoscrizione del contratto decorrerà il periodo di affidamento dell'appalto che avrà durata di anni tre.

Entro la scadenza del contratto sarà inoltre facoltà della Scuola avvalersi di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 c. 5 lett. b) del Codice, per appaltare per ulteriori anni tre un servizio di comunicazione integrata analogo a quello oggetto della presente procedura.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di avviare il servizio in pendenza della formalizzazione del contratto, immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva. In tal caso l'avvio delle prestazioni sarà dato con apposito verbale redatto in contraddittorio tra l'aggiudicatario e la Scuola e la data di tale verbale sarà riportata nel contratto come termine iniziale del periodo di affidamento.

ART. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE

Luoghi di esecuzione del contratto sono il territorio italiano e quelli degli Stati esteri in cui sarà ritenuto necessario svolgere attività di comunicazione e promozione, in coerenza con il principio di internazionalizzazione di cui all'art. 1 del Disciplinare di gara.

Gli incontri operativi con le strutture della Scuola, anche ai fini dello svolgimento di servizi fotografici, ecc., si dovranno svolgere presso le sedi istituzionali in cui sono collocate tali strutture, ovvero in ogni altro luogo sia ritenuto opportuno dalla Scuola per la migliore realizzazione delle attività di comunicazione.

ART. 6 - INDICAZIONI OPERATIVE

Ai fini di assicurare massima efficacia e fluidità dei rapporti reciproci nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, al momento della stipula del contratto la Scuola designerà un referente, mentre l'aggiudicatario indicherà un coordinatore operativo del Gruppo di lavoro multidisciplinare di cui all'art. 8 lett. c) del Disciplinare di gara. Le interazioni con il personale degli Uffici della Scuola dovranno essere concordate e condivise con il referente.

La Scuola si riserva, ad integrazione di quanto previsto nel presente Capitolato, l'insindacabile facoltà di emettere ulteriori indicazioni e specificazioni operative circa le modalità di effettuazione delle singole attività di comunicazione anche in relazione a specifiche esigenze promozionali.

Alla Scuola in ogni caso è riservata la scelta ed il coordinamento delle parti che compongono il prodotto finale dell'attività creativa, la verifica delle elaborazioni, nonché la facoltà di richiedere modifiche e/o integrazioni ai progetti creativi. Per consentire l'esercizio di tale facoltà, l'aggiudicatario si impegna a presentare tempestivamente nel corso dell'esecuzione tutta la documentazione, i progetti, il materiale letterario ed iconografico utilizzato, assicurando l'esecuzione delle modifiche che la Scuola riterrà di richiedere.

Per l'esecuzione dell'appalto, sia nelle prestazioni a corpo che in quelle a misura, l'aggiudicatario sarà tenuto ad utilizzare gli "Elementi di immagine coordinata" adottati dalla Scuola, di cui all'allegato 3 al Disciplinare di gara. Tali *Elementi* non potranno essere oggetto di alcuna modifica che non sia condivisa con il referente indicato dalla Scuola medesima.

ART. 7 - GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 113 del Codice, l'importo della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto è pari al 10% dell'importo contrattuale, con eventuale applicazione delle variazioni previste dal medesimo art. 113 c.1.

La fideiussione, a scelta del concorrente, può essere bancaria, assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La fideiussione deve:

- a) indicare testualmente il seguente oggetto: "*Appalto del servizio di comunicazione integrata della Scuola Superiore Sant'Anna – fideiussione quale cauzione definitiva richiesta all'art. 7 del Capitolato d'oneri*";
- b) in relazione all'appalto in oggetto garantire il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni, nonché essere incondizionata e irrevocabile;
- c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del Codice Civile;
- d) prevedere che il pagamento dell'importo garantito avvenga non oltre quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice, inoltrata a mezzo lettera raccomandata A/R.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente e proporzionalmente svincolata a misura del regolare avanzamento dell'esecuzione, come constatato dalle verifiche di conformità periodiche di cui al successivo art. 8, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno state adempiute, a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità del servizio prestato.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La mancata costituzione della garanzia di esecuzione del contratto determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 11 del Disciplinare di gara.

ART. 8 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Le prestazioni oggetto del presente appalto richiederanno un'esecuzione continuativa per l'intera durata contrattuale e pertanto sarà necessaria una verifica di conformità in corso d'opera dell'attività svolta.

La verifica di conformità sarà eseguita almeno ogni quadrimestre da un soggetto scelto dalla Scuola, fermo restando che quest'ultima si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio

prestato.

Con la verifica di conformità dovrà essere accertata periodicamente la piena e regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto ed altresì dovrà essere accertato che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.

Il soggetto incaricato della verifica redigerà idoneo processo verbale dei controlli effettuati, rilevando eventuali mancanze riguardo all'esecuzione delle prestazioni avvenute, ovvero verbalizzando la positiva verifica.

Solo al termine del periodo contrattuale sarà rilasciato il certificato di verifica di conformità.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ' E OBBLIGHI

L'Aggiudicatario è tenuto:

- ad eseguire le prestazioni contrattuali a regola d'arte ed usando la migliore diligenza professionale, garantendo una speciale attenzione al rispetto dei tempi e della qualità delle prestazioni, in considerazione delle indicazioni impartite dalla Scuola e dei fini d'interesse pubblico della stessa;
- a rispettare la normativa comunitaria e nazionale applicabile all'oggetto del contratto, nonché le disposizioni contenute nel Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale;
- a non apportare variazioni al servizio offerto, senza la preventiva approvazione della Scuola: in particolare garantire il mantenimento della qualità del servizio, anche in caso di mutamento dell'organigramma del gruppo di lavoro, quale dichiarato in sede di offerta. Tutte le modifiche all'organigramma dichiarato in sede di offerta dovranno essere preventivamente comunicate alla Scuola illustrandone le motivazioni e da quest'ultima dovranno essere approvate. La pendenza dell'autorizzazione della Scuola non esonera l'aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni assunte e non costituisce motivo legittimo di sospensione o dilazione della prestazione del servizio.

L'Aggiudicatario prende atto che la sottoscrizione ed esecuzione del contratto comportano la cessione a titolo definitivo alla Scuola di ogni e qualsiasi diritto di utilizzazione economica sulle ideazioni ed elaborazioni creative da lui realizzate in esecuzione del contratto, che siano state prescelte ed utilizzate dalla Scuola per le campagne pubblicitarie ed altra attività oggetto del contratto stesso.

Saranno inoltre a carico dell'aggiudicatario gli oneri e gli obblighi seguenti:

- ogni attrezzatura e mezzo necessari ad effettuare il servizio richiesto;
- l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e l'assunzione in proprio di ogni responsabilità in caso di infortuni. Risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo alla Scuola o a terzi, per colpa o negligenza del personale messo a disposizione nell'esecuzione delle prestazioni stabilite. A tale riguardo l'aggiudicatario è comunque obbligato ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro, in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- ai sensi dell'art. 118 del Codice, l'aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni.

La Scuola procederà alla verifica della regolarità contributiva previo richiesta del Documento Unico sulla Regolarità Contributiva (DURC). Qualora dovesse essere accertata anche una parziale inadempienza, la Scuola avrà diritto a sospendere immediatamente ogni pagamento, fino a quando l'aggiudicatario, che non potrà sospendere le proprie prestazioni, non avrà prodotto idonea documentazione probatoria dell'assolvimento degli obblighi. Per i ritardi nei pagamenti derivanti dalle suddette circostanze, l'aggiudicatario non potrà richiedere danni o interessi.

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di programmi, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore. Pertanto ha l'obbligo di tenere indenne la Scuola da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità relative, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per violazione di diritti d'autore, di marchio o brevetto, comunque connesse alla prestazioni contrattuali.

ART. 10 - OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, la Scuola, in qualità di titolare, nomina l'aggiudicatario responsabile esterno del trattamento.

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal titolare

e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

L'Aggiudicatario, in quanto responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. 196/2003.

In particolare si impegna a:

- a) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- b) nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- c) adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. 196/2003;
- d) adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B del decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

Tale obbligo permane anche successivamente alla conclusione delle prestazioni e servizi resi a titolo contrattuale.

Al termine del contratto, l'aggiudicatario si obbliga a consegnare alla Scuola, e/o distruggere, tutte le copie di dati o informazioni gestiti e trattati nell'ambito dell'erogazione dei servizi fino ad allora resi.

L'aggiudicatario risponderà per ciascun evento nel caso di danno causato, o ad esso riconducibile, per mancata applicazione o adempimento delle prescrizioni di sicurezza, riservatezza e tutela dei dati personali.

ART. 11 – INADEMPIENZE, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini prestabiliti dalla Scuola per l'esecuzione di prestazioni programmate, sarà applicata una penale pari al 0,1% del valore annuale del contratto.

Di norma, il ritardo rispetto ai termini suddetti oltre i 10 giorni potrà costituire causa di espressa risoluzione del contratto, salvo che in sede di programmazione la Scuola non ritenga di stabilire limiti inferiori in relazione alla tipologia ed importanza di specifiche prestazioni.

Per qualsiasi difformità riscontrata nella pubblicazione o realizzazione sui mezzi tabellari di cui alla lett. a) dell'art. 2 del Disciplinare di gara delle iniziative programmate, rispetto alla bozza validata dalla Scuola, sarà applicata una penale pari al 0,2% del valore annuale del contratto, oltre l'obbligo di provvedere tempestivamente a proprie cure e spese alla rettifica con una seconda pubblicazione o realizzazione in cui, se ritenuto necessario dalla Scuola, l'aggiudicatario dovrà anche dichiarare la responsabilità del proprio errore. Lo stesso avverrà per qualsiasi difformità riscontrata nella pubblicazione sul sito web o sulla rete intranet degli aggiornamenti richiesti o per l'implementazione grafica, rispetto al testo, alle immagini e alla forma comunicati o comunque validati dai referenti della Scuola.

Per qualsiasi difetto nella stampa e nella realizzazione di prodotti tipografici, audiovisivi ed informatici programmati, sarà applicata una penale pari al 0,2% del valore annuale del contratto, oltre l'obbligo di provvedere tempestivamente a proprie cure e spese alla ristampa. Ai fini dell'applicazione della penale si considerano "difetti":

per prodotti tipografici:

- mancanza di pagine o parti presenti nella bozza definitiva firmata dalla Scuola;
- inserimenti di parole, tabelle o altri elementi non presenti nella bozza definitiva firmata dalla Scuola;
- stampa non chiara che rende illeggibile il testo;
- pagine non tagliate secondo il formato indicato;
- scarsa qualità di stampa (inchiostri e colorazioni difettose);

per prodotti audio-video:

- qualunque difformità rispetto ai contenuti ed agli elementi audiovisivi previsti nelle bozze validate dalla Scuola;
- difetti di funzionamento del supporto;
- difformità delle caratteristiche tecniche rispetto a quanto previsto nel progetto e validato dalla Scuola;

Inadempienze anche di lieve entità degli obblighi contrattualmente assunti, ripetute oltre cinque volte, potranno costituire causa di espressa risoluzione del contratto.

La Scuola si riserva in ogni caso di valutare come particolarmente gravi e quindi come causa di risoluzione espressa del contratto eventuali singole negligenze, errori ed omissioni imputabili all'aggiudicatario, tenuto conto della natura dell'incarico, fermo restando il diritto al risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti.

Costituiscono inoltre causa di risoluzione espressa del contratto i seguenti casi:

- sopravvenuta situazione di incompatibilità;
- violazione dell'obbligo di esclusiva di cui all'art. 14;
- perdita dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, per la partecipazione alla presente procedura di gara;
- cessione parziale o totale del contratto.

Per ciascuno dei suddetti casi di risoluzione del contratto, o comunque a causa di altre inadempienze per cui la legge preveda la risoluzione contrattuale, la Scuola potrà rivolgersi ad altra Società, interpellando innanzitutto i concorrenti alla presente procedura di gara secondo l'ordine di graduatoria delle offerte, ed obbligando l'inadempiente a sostenere anche la maggiore spesa sostenuta rispetto all'importo stabilito contrattualmente, oltre alla possibilità di intraprendere qualsiasi azione legale che la legge preveda.

Per ogni inadempimento, prima di procedere all'applicazione della penale o alla risoluzione del contratto, la Scuola ha l'obbligo di richiedere e di valutare le ragioni del mancato adempimento del fornitore.

Le somme dovute da quest'ultimo a titolo di penale saranno automaticamente trattenute dalla Scuola sugli importi da essa dovuti a titolo di corrispettivo. In caso di insufficienza nel credito del fornitore, la Scuola si soddisferà sulla cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni contrattuali.

ART. 12 - PAGAMENTI

I pagamenti delle prestazioni da rendersi a corpo, di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 2 del Disciplinare di gara, saranno effettuati in rate quadrimestrali posticipate rispetto all'importo annuale dovuto, a fronte della presentazione, a corredo della fattura, di una relazione sulle attività realizzate nel relativo periodo di riferimento e previa la conseguente e positiva verifica di conformità periodica.

Il primo quadrimestre di riferimento decorre dalla data di stipula del contratto, oppure dalla data del verbale di avvio anticipato delle prestazioni, come previsto dall'art. 4 del presente capitolato.

I pagamenti delle prestazioni da rendersi a misura, di cui alle lett. d), e), f) e g) dell'art. 2 del Disciplinare di gara, saranno effettuati in base agli ordinativi effettivamente emessi di volta in volta per le rispettive esigenze dalle singole strutture ordinanti della Scuola, tenuto conto del listino prezzi presentato dall'aggiudicatario in sede di gara.

L'aggiudicatario dovrà emettere regolari fatture indirizzate alla Scuola Superiore Sant'Anna – U.O. Provveditorato, Via Santa Cecilia n.3 – 56127 Pisa. Il pagamento del compenso avverrà, salvo diversa richiesta scritta, mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'aggiudicatario nella fattura. Le commissioni bancarie di bonifico applicate dall'istituto cassiere della Scuola, saranno addebitate al creditore decurtandole dal compenso dovuto. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

ART. 13 - REVISIONE PREZZI

Il prezzo del contratto sarà soggetto a revisione da effettuarsi ai sensi dell'art. 115 del Codice con la seguente periodicità: ogni 24 mesi.

ART. 14 – ESCLUSIVA

L'Aggiudicatario si obbliga, per tutta la durata del contratto, a non svolgere attività uguali o simili a quelle che formano oggetto dell'appalto a favore di soggetti ed enti aventi caratteristiche e finalità uguali o simili a quelle della Scuola Superiore Sant'Anna, quali definite nell'art. 1 ("Contesto") del Disciplinare di gara.

ART. 15 - DIRITTO DI RECESSO

L'Amministrazione ha facoltà di recedere in ogni momento dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compreso la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso all'aggiudicatario sarà riconosciuto il pagamento dei servizi eseguiti, purché regolarmente effettuati, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

È fatto divieto all'aggiudicatario di recedere dal contratto con la Scuola.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI, DIVIETO DI CESSIONE E FORO COMPETENTE

L'aggiudicatario sarà tenuto alla stipulazione del contratto nelle forme di legge. Le spese, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti il contratto di affidamento sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario. E' vietato cedere, anche parzialmente, il contratto derivante dall'aggiudicazione del servizio oggetto del presente capitolato, a pena di nullità.

Per qualsiasi controversia inerente il presente capitolato ed il contratto derivante, ove questo istituto fosse attore o convenuto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato d'oneri e nel Disciplinare di gara.

In tutti i casi di contestazione o di contenzioso, che dovessero sorgere tra la Scuola e l'aggiudicatario a causa di possibili indeterminazioni o contraddizioni tra le condizioni espresse dal presente Capitolato d'oneri e dal Disciplinare di gara rispetto al contenuto dell'offerta tecnica, od in generale della documentazione d'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara, è sancita la prevalenza di quanto previsto nel presente Capitolato d'oneri e nel Disciplinare di gara, con la sola eccezione delle condizioni migliorative che la Scuola potrà pretendere dall'aggiudicatario con riferimento a quanto proposto ed offerto in sede di gara.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara si fa riferimento al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006) e ad ogni altra disposizione vigente in materia.